



MOZIONE N° 5

Approvata dal Consiglio Comunale in data 06 febbraio 2023

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- l'articolo 8 della Legge Regionale n. 63/1978 prevede l'istituzione in ogni Comune della Commissione Consultiva per l'Agricoltura e per le Foreste;

tale legge risulta ancora vigente, anche se le disposizioni in essa contenute devono essere oggi lette in chiave di compatibilità con la normativa nazionale sopravvenuta in materia di Enti Locali (principalmente il TUEL 267/2000 e, in particolare i criteri ivi contenuti in merito al riparto di funzioni fra organi politici e organi tecnici), fornendone necessariamente un'interpretazione adeguatrice; pertanto ogni Comune può, previa valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 96 del TUEL, nominare e rendere operativa la Commissione, che nell'originaria previsione legislativa risulta così composta:

1. il Sindaco o un assessore da lui delegato che la presiede;
2. due consiglieri comunali eletti dal Consiglio comunale di cui uno della minoranza;
3. un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive Organizzazioni provinciali;
4. un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo dalle Organizzazioni provinciali.

I rappresentanti delle Organizzazioni di cui ai punti 3 e 4, devono essere residenti nel Comune;

- la Legge Regionale n. 63/1978 dispone inoltre che:

"La Commissione è nominata dal Sindaco.

Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco.

La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Amministrazione Regionale può avvalersi del parere e della collaborazione delle Commissioni

Consultive Comunali per l'applicazione della presente legge, per gli interventi e con le modalità stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.

Inoltre l'Amministrazione Regionale può avvalersi della collaborazione delle Commissioni consultive comunali anche per l'applicazione di altre leggi e provvedimenti regionali, nazionali e comunitari in materia di agricoltura e foreste";

CONSIDERATO CHE

- la Commissione Agricoltura nelle originarie previsioni legislative è un organo con funzioni propositive, consultive o di studio in materia agricola, zootecnica e forestale e promuove la partecipazione di tecnici e imprenditori del settore alla vita politico-amministrativa della città; inoltre incentiva e collabora alla formazione ed allo sviluppo culturale in agricoltura, zootecnia, forestazione ed ambiente;
- la commissione ha competenza locale e fornisce all'Amministrazione Comunale pareri, consulenze e perizie in materia di patrimonio agricolo, zootecnico, boschivo, forestale, idrico e faunistico selvatico, avversità ed eventi calamitosi di natura idrogeologica, atmosferica o meteorologica, incendi boschivi, danni derivanti dalla presenza di fauna selvatica, inquinamento idrogeologico, gestione e smaltimento di rifiuti di origine agricola, forestale e zootecnica, difesa del consumo del suolo;
- le funzioni principali della commissione sono, tra le altre:
 - a. l'acquisizione di pareri (non vincolanti) in ogni procedimento finalizzato all'accertamento del possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), di coltivatore diretto e di "imprenditore agricolo non a titolo principale", ai sensi della Legge Regionale n. 57/1977 (ai fini urbanistici edilizi);
 - b. la collaborazione con le autorità competenti, statali e regionali, alla produzione di informazioni e pareri relativi allo stato delle attività ed alle caratteristiche dei comparti agricolo, zootecnico e forestale del territorio del Comune di appartenenza, atti a favorire ed a migliorare l'applicazione delle normative e dei provvedimenti regionali, nazionali e comunitari vigenti in materia ovvero a consentire maggiore informazione per la predisposizione di piani e programmazioni dei comparti di cui sopra;
 - c. la collaborazione con gli uffici regionali competenti per il territorio nell'individuazione e nel riconoscimento delle aree agricole danneggiate da calamità naturali, ai sensi della Legge n. 185/1992; il conseguente invio agli uffici competenti della relazione tecnico descrittiva relativa dei danni causati dagli eventi calamitosi al territorio comunale, corredando la stessa di elenco delle aziende o delle proprietà dei privati colpite e da una stima provvisoria dei danni subiti da ciascuna di esse;
 - d. l'esame dell'anagrafe vitivinicola riferita all'anno precedente (denuncia produzione vitivinicola, uve doc, vigneti doc, giacenza vino);

RICONOSCIUTO CHE

- è indispensabile che il Comune costituisca la Commissione, anche al fine di assicurare il supporto delle rappresentanze organizzate del mondo agricolo all'Amministrazione, nell'ambito dell'attività svolta nel settore primario. L'attività consultiva della commissione potrà, infatti, esplicarsi in una serie di pareri all'Amministrazione, anche al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche e forestali, ponendosi come obiettivo comune quello di aumentare la produttività delle aziende, di promuovere l'ulteriore sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo agricolo, di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza degli agricoltori e dei cittadini;
- è necessario sviluppare un confronto con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese

agricole sui temi della salvaguardia delle attività agricole produttive che ancora esistono sul territorio comunale, sulla gestione delle aree verdi e sugli appalti per la loro manutenzione, sulla cura delle infrastrutture - quali strade, fossi e rii - nelle aree dove si esercita l'attività agricola, sulla protezione dell'ambiente nella zona collinare e nelle periferie;

RIBADITO CHE

- l'istituzione della Commissione non comporta oneri economici per la Città, in quanto l'attività dei nominati è svolta in forma totalmente gratuita;
- alcune aziende agricole, operanti sul territorio comunale, sono state in passato penalizzate da norme urbanistiche che non prevedevano le attività agricole, tanto da non poter accedere alle risorse del programma di sviluppo regionale;
- il ruolo consultivo della commissione potrebbe essere rilevante nella definizione dei parametri per i bandi di rinnovo dei contratti di locazione delle aziende agricole;
- nel Comune di Torino sono registrate e attive numerose imprese che operano nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca o che conducono almeno un terreno nel territorio comunale;
- la Commissione, convocata più volte nel mandato 2016/2021, non è ancora stata istituita;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a proporre al Consiglio Comunale l'individuazione della Commissione Consultiva per l'Agricoltura e per le Foreste quale organismo indispensabile ai sensi dell'articolo 96 TUEL 267/2000, ridefinendone e precisandone le funzioni alla luce della legislazione oggi vigente e, conseguentemente, ad adottare gli atti per la sua istituzione.